

La Corte di Cassazione interviene in materia di redazione delle liste elettorali e della tessera elettorale, stabilendo che le donne coniugate sono identificate senza l'indicazione del cognome del marito.

La Corte nell'annullare la sentenza emessa dalla Corte d'appello, che si era pronunciata in senso contrario, ricostruisce preliminarmente l'evoluzione storica della normativa riguardante la formazione delle liste elettorali ed il rilascio della tessera elettorale, con specifico riguardo alla previsione **dell'aggiunta del cognome del marito accanto a quello della donna coniugata** prevista dall'art. 5 comma 1, lett.a) d.p.r. 223/1967:

- l'aggiunta inizialmente prevista dall'art. 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058¹ è stata poi trasfusa nell'art. 5, comma 1, lett. a), del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223²; tale impostazione si collocava nel solco del diritto di famiglia anteriore alla riforma del 1975, nel quale **il cognome del marito assumeva rilievo quale segno identificativo del nucleo familiare** e, correlativamente, della posizione giuridica della moglie;

- un primo segno di cambiamento è rappresentato dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120³, istitutiva della **tessera elettorale** personale, stabilendo che essa rechi «i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato» non contemplava alcun riferimento alla necessaria aggiunta del cognome del coniuge;

nel nostro ordinamento si era conseguentemente prodotta un'antinomia, in quanto la disciplina delle **liste elettorali continuava a prevedere l'indicazione automatica del cognome del marito**, quella della tessera elettorale subordinava tale indicazione a una espressa richiesta dell'elettrice.

Il contrasto tra le due discipline ha subito un significativo ridimensionamento ad opera della circolare del Ministero dell'interno n. 75 del 6 settembre 2024 che accoglie un'interpretazione evolutiva della normativa di riferimento, in virtù della quale nelle tessere elettorali **il cognome del marito deve essere riportato esclusivamente in caso di espressa richiesta da parte dell'elettrice**;

tale esito è stato recentemente confermato dall'art. 2-bis del d.l. n. 27 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, **che sopprime la previsione contenuta nell'art. 5 del d.p.r. n. 223 del 1967 nella parte in cui imponeva l'indicazione del cognome del marito nelle liste elettorali.**

¹ Tale disposizione prevedeva:

Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, **anche il cognome del marito[...]**».

² Tale disposizione recita:

“Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, **anche il cognome del marito..”**

³ In attuazione di tale previsione è stato emanato il d.p.r. 8 settembre 2000, n. 299, il quale, all'art. 2, comma 2, lett. a), stabilisce che la tessera «contiene i seguenti dati relativi al titolare: a) nome e cognome; per le donne coniugate il **cognome può essere seguito da quello del marito [...]**».L'utilizzo del verbo “può”, assume, in tale esclude qualsivoglia automatismo nell'indicazione del cognome maritale e qualificando tale aggiunta come una mera facoltà, rimessa alla libera determinazione dell'interessata.